

MARCO LENHARDY
NOTAIO

-----ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI-----

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA-----

-----ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE-----

L'Associazione si denomina "ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI".-----

-----ARTICOLO 2 - SEDE-----

La sede è in Napoli alla Piazza Francese n.46-----

-----ARTICOLO 3 - SCOPO-----

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere manifestazioni teatrali e culturali in particolare nell'ambito della città e della provincia di Napoli.-----

L'Associazione è un ente teatrale stabile di produzione ad iniziativa pubblica ed in particolare si propone di:-----

1) sostenere e diffondere, sia attraverso la produzione che le ospitalità, il teatro nazionale, europeo ed internazionale, d'arte e di tradizione con particolare attenzione alla tradizione teatrale napoletana;-----

2) valorizzare, sia attraverso la produzione che le ospitalità, il repertorio italiano contemporaneo e l'attività di

ricerca e sperimentazione teatrale, anche in coordinamento con realtà quali "Teatri di Napoli", teatri stabili di innovazione, Università, etc.;-----

3) prevedere la realizzazione di un centro studi e di archivi di teatro;-----

4) curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici;-----

5) favorire la diffusione del teatro nell'ambito delle strutture scolastiche realizzando forme di collaborazione con le stesse;-----

6) realizzare e gestire una scuola di teatro e di perfezionamento professionale.-----

Gli spettacoli prodotti dall'associazione saranno rappresentati, per almeno il 60% (sessanta per cento) delle recite previste, nella sede teatrale dell'associazione e/o in sedi di spettacolo nel territorio della Regione Campania e/o in sedi di spettacolo di pertinenza di altri teatri stabili pubblici italiani.-----

Per il raggiungimento dei suddetti fini l'associazione potrà:

- avvalersi della collaborazione di associazioni o enti operanti nell'ambito della città e della provincia di Napoli nonché della Regione Campania ed aventi analoghe finalità;---

- effettuare accordi con altri teatri stabili italiani sia pubblici che privati, con strutture di proprietà degli enti territoriali che partecipano all'associazione quali soci

fondatori, nonché con altri centri di produzione teatrale;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e/o utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o ne abbia comunque la disponibilità a qualunque titolo;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli delle associazioni medesime; essa potrà, ove lo ritenga opportuno partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- costituire, ovvero concorrere, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto



al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione potrà anche compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo dell'associazione medesima.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata dell'associazione è stabilita al 31 dicembre 2050.

Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze prevista dall'art. 21 del codice civile.

TITOLO II

PATRIMONIO

ARTICOLO 5 PATRIMONIO E SPESE DI FUNZIONAMENTO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai contributi versati dai soci in sede di costituzione;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili (in proprietà o ad altro titolo), o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci fondatori, dai soci sostenitori, dai soci ordinari o da altri, sia una tantum che a carattere continuativo;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli dalla

stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalle rendite non utilizzate;

- da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti Nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

Alle spese per il funzionamento dell'associazione si provvede mediante:

A) le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'associazione stessa;

B) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;

C) eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;

D) i contributi e le quote associative versate dagli associati;

E) le somme che siano versate a titolo di sponsorizzazione dai soci o da terzi;

F) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

G) gli altri eventuali fondi attribuiti dall'Unione Euro-



pea, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e da altre istituzioni territoriali pubbliche e private;

H) gli apporti finanziari degli enti locali territoriali associati che complessivamente dovranno essere in misura almeno pari ai contributi e sovvenzioni annuali dello Stato per l'anno solare considerato.

Nella qualità di associato fondatore il Comune di Napoli conferisce in uso gratuito all'associazione, l'immobile noto come "Teatro Mercadante", e provvederà a tutte le spese e oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria.

Per le necessità derivanti dall'esecuzione dell'attività sociale il Comune di Napoli, utilizzando gli istituti legali e/o contrattuali che apparissero più opportuni, potrà mettere a disposizione dell'Associazione proprio personale. In tal caso l'individuazione delle mansioni e l'assegnazione dei compiti del personale così messo a disposizione saranno demandati alla Direzione del Teatro stabile, cui vengono riservate tutte le direttive organizzative, mentre rimarrà a carico del Comune la sola retribuzione ordinaria.

Ad ogni spesa relativa alla gestione dell'attività dell'associazione provvederanno i soci fondatori attraverso l'erogazione di contributi annualmente determinati dall'assemblea dei soci, sulla scorta della proposta del Consiglio di Amministrazione e degli stanziamenti previsti dagli Enti associati e comunque in misura adeguata al contributo statale in

conformità a quanto disposto dal decreto MIBACT 27/7/2017.

La gestione dell'Associazione dovrà assicurare l'integrità economica del patrimonio.

TITOLO III

ASSOCIATI

ARTICOLO 6 - CATEGORIA DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

- associati fondatori;
- associati ordinari;
- associati sostenitori.

ARTICOLO 7 - FONDATORI

Sono associati fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo dell'associazione, nonché gli altri enti o soggetti sia pubblici che privati che, previa domanda, vengano qualificati tali con delibera adottata all'unanimità dall'assemblea.

Nella medesima deliberazione verrà determinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il contributo iniziale che dovrà essere corrisposto da tali soggetti per poter essere ammessi all'associazione quali soci fondatori.

ARTICOLO 8 - SOSTENITORI



Sono associati sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre istituzioni anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità dell'associazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 9 - ORDINARI

Sono associati ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre istituzioni, anche aventi sede all'estero che, condividendo le finalità dell'associazione, partecipino alle iniziative dell'associazione mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, determinati dall'assemblea in misura del 50% (cinquanta per cento) rispetto a quelli che i soci sostenitori sono tenuti a corrispondere.

ARTICOLO 10 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI SOSTENITORI E ORDINARI

I benefici riservati agli associati sostenitori, nonché quelli riservati agli associati ordinari saranno stabiliti in un regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che sarà valido fino ad eventuale modifica.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE E RECESSO

Con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) l'assemblea decide l'esclusione dei soci fondatori, ordinari e sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibilità con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Gli associati fondatori, ordinari e sostenitori possono, in ogni momento, recedere dall'associazione, ai sensi per gli effetti dell'art. 24 c.c.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



ARTICOLO 12 - ORGANI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Il Direttore e il Comitato Artistico non sono organi della Associazione ma sono funzionali ad essa.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, sostenitori e ordinari o dai loro rappresentanti o delegati.

Essa è presieduta dal Presidente dell'associazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'associazione nei termini previsti dal successivo art. 21.

L'assemblea, inoltre, viene convocata ogni qualvolta lo decida il Consiglio di Amministrazione o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

L'assemblea dei soci viene convocata presso la sede dell'associazione o in altro luogo, purchè in Italia, dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto, a mezzo di lettera raccomandata e a mezzo

pec, almeno otto giorni solari prima della riunione; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni solari, purchè la comunicazione sia effettuata a mezzo di telegramma; la comunicazione, oltre l'ordine del giorno, dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione.

I verbali delle riunioni dell'associazione sono redatti in apposito libro da persona designata dal Presidente.

L'assemblea potrà svolgersi anche in modalità audio/video conferenza.

ARTICOLO 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca, all'interno del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, ad eccezione del Presidente;
- nomina, all'interno del Collegio dei Revisori il Presidente su designazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- determina il contributo annuale dei soci nel rispetto di quanto indicato agli artt. 5 e 16;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'asso-

ciazione;

- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera l'ammissione dei soci ordinari sostenitori e fondatori;
- approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili o avanzzi di gestione, comunque denominati, nonché dei fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, salvo diverse maggioranze stabilite dal presente statuto, si richiamano gli artt. 20 e 21 del c.c.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto.

E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad una.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea, composto da cinque compreso il Presidente, nominati fra esperti di amministrazione in particolare nel campo del Teatro, di cui:

- 2 (due) membri designati dalla Giunta Comunale di Napoli;

- 1 (uno) membro designato dalla Città Metropolitana di Napoli;

- 1 (uno) membro designato dalla Giunta della Regione Campania;

- 1 (uno) membro designato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo se l'Associazione è teatro nazionale oppure designato dai soci fondatori diversi da Comune, Città Metropolitana e Regione.

Nell'ipotesi di ingresso di soci privati il numero dei Consiglieri potrà essere elevato a sette.

I componenti in Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni. In caso di sostituzione per qualsiasi causa durante il quinquennio, i nuovi membri vengono nominati dall'Assemblea rispettando quanto contenuto in questo articolo e durano in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

La composizione del Consiglio deve tenere conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo della società di cui alla legge 12 luglio 2011, n.120.

I Consiglieri possono essere confermati per non più di due volte.

ARTICOLO 16 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina il direttore fissandone la retribuzione;

- approva, su proposta del Direttore, i regolamenti e gli organici del personale;

- approva, su proposta del Direttore, il cartellone annuale degli spettacoli verificandone la rispondenza agli indirizzi del programma ed alle disponibilità di bilancio;

- richiede agli associati entro il 30 settembre di ogni anno, lo stanziamento del contributo necessario per l'anno successivo, sulla scorta delle previsioni predisposte dal medesimo Consiglio di Amministrazione;

- redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

- esercita il controllo su tutte le attività dell'associazione;

- delibera circa il conferimento di incarichi a collaboratori e consulenti predeterminandone il compenso;

- delibera, inoltre, su tutte quelle questioni non espressamente attribuite all'assemblea dei soci, al Presidente e al Direttore.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio deve essere convocato con lettera raccomandata o a mezzo pec contenente l'ordine del giorno, indirizzata a ciascun membro, almeno otto giorni prima della riunione salvo casi di urgenza per i quali la convocazione può anche essere fatta telegraficamente o via fax 24 (ventiquattro) ore

prima della seduta.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta dal Consiglio anche al di fuori di esso.

La riunione potrà svolgersi anche in modalità audio/video conferenza.

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 14, ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Vicepresidente eletto dal Consiglio di Amministrazione.

E' facoltà del Consiglio nominare due Vicepresidenti con attribuzione, al primo eletto tra essi, della funzione di Vicepresidente Vicario.

In caso di impedimento del Presidente e in presenza dei due Vicepresidenti nominati, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente vicario o, in caso di suo impedimento, dall'altro Vicepresidente nominato.

La nomina può essere attribuita solo a persone interne al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dei soci.

Il Presidente sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'associazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Il Presidente sentito il Consiglio di Amministrazione può delegare temporaneamente ad uno o più Consiglieri alcune specifiche funzioni proprie non espressamente attribuite dal Codice Civile e dal presente Statuto allo stesso Consiglio.

ARTICOLO 18 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone, estranee al Consiglio stesso, altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la durata del contratto e le condizioni del contratto stesso, tra un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni, salvo anticipata revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore può essere confermato per non più di due volte.

Il Direttore ha la direzione artistica e tecnico-amministrativa dell'Ente.

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e per le attività operative può delegare un Dirigente dell'Associazione stessa scelto in accordo con il Consiglio di Am-

ministrazione.

Il Direttore propone il programma artistico, sentite le indicazioni del Comitato, se nominato, di cui al successivo articolo, nonché il programma finanziario da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e sovrintende al buon andamento del Teatro.

Egli può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali.

Il Direttore del Teatro può effettuare nei teatri gestiti dall'Associazione e presso altri organismi teatrali le prestazioni consentite dal D.M. 27.7.2017 e successive modificazioni, con le modalità e le limitazioni ivi previste.

ARTICOLO 19 - COMITATO ARTISTICO

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, può nominare il Comitato Artistico composto da non più di cinque membri scelti tra eminenti personalità del teatro e/o della cultura.

I suoi componenti durano in carica tra un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni salvo anticipata decadenza nell'ipotesi di cessazione dalla carica, da qualunque causa la cessazione dipenda, del direttore che li aveva proposti.

Le cariche di componente del Comitato artistico e del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili.

Il Comitato Artistico:

- coadiuva il Direttore nella elaborazione e progettazione dei programmi di attività dell'associazione;

- propone spettacoli, progetti e iniziative culturali di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;

- collabora alla realizzazione delle iniziative artistiche deliberate dagli organi dell'amministrazione.

L'esecuzione o la mancata esecuzione di attività dell'associazione in contrasto con il parere espresso dal Comitato Artistico, deve essere motivata.

ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione dell'Ente.

Esso è nominato dall'Assemblea, dura in carica cinque anni, può essere confermato per non più di due volte e si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili ed uno designato dal Ministero (per i beni e le attività culturali) con funzioni di Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'associazione;

- redigere le relazioni al bilancio di previsione annuale

e al bilancio consuntivo;-----

- fornire ogni notizia a termine di legge o di regolamento
ai fini dei controlli tecnico-amministrativi sulle attività
sovvenzionate.-----

-----ARTICOLO 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO-----

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, in conformità
alle norme regolamentari emanate dal Ministero.-----

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, da sotto-
porre all'approvazione dell'assemblea, devono essere predi-
sposti dal Consiglio di Amministrazione almeno due mesi pri-
ma dell'inizio del relativo esercizio finanziario (bilancio
preventivo) ovvero entro quattro mesi dalla chiusura del re-
lativo esercizio (bilancio consuntivo).-----

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere
rimessi agli enti locali territoriali interessati ed al Mi-
nistero dei Beni e delle Attività Culturali entro 30 (tren-
ta) giorni dalla loro approvazione, accompagnati dalla rela-
zione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della
gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori
dei Conti.-----

-----ARTICOLO 22 - SCIoglimento-----

In caso di scioglimento dell'associazione le eventuali resi-

due attività saranno destinate al finanziamento di enti o
manifestazioni o iniziative artistiche e culturali di carat-
tere affine a quelle previste dall'art. 3 del presente sta-
tuto.-----

LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DA N.5 (CINQUE) FOGLI PER N.20
(VENTI) FACCIALE, E' CONFORME AL CONTENUTO DEL DOCUMENTO AL-
LEGATO SOTTO LA LETTERA "B" AL VERBALE DA ME NOTAIO RICEVUTO
IN DATA 21 LUGLIO 2022 REP.938/657 (REGISTRATO A NAPOLI DPI
IL 21.7.2022 AL N.31074/1T) NELLA PARTE RELATIVA ALLO STATUTO
MODIFICATO ED AGGIORNATO.-----

NAPOLI, VENTISEPTE LUGLIO DUEMILAVENTIDUE, IN PIAZZA AMEDEO
N.8-----

Marco Jankovsky notaio

